

Seduta del 23 febbraio 2006

Delibera n. 193

Oggetto: Variante al P.R.G. per la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale "San Martino Vescovo" in loc. contrada San Martino. Approvazione ai sensi della L.R. 29/1988. (2^ convocazione)

Il Presidente sen. Legnini pone in discussione il partito di delibera che di seguito si riporta, iscritto al punto n.4 dell'odg divenuto punto n. 6 a seguito di inversione dell'odg (come risulta dalla precedente delibera di C.C. n. 188 del 23.2.2006):

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che in data 23/02/2005 Don Domenico Saraceni, in qualità di Parroco pro-Tempore e legale rappresentante della Parrocchia San Martino Vescovo, ha richiesto, ai fini della realizzazione di un nuovo complesso parrocchiale San Martino Vescovo in località contrada San Martino, la Variante allo strumento Urbanistico, ai sensi dell'art.4 della legge 29 del 16/03/1988, allegando il relativo progetto architettonico di massima e relazione geologica e geotecnica;
- che con delibera del Consiglio Comunale n°38 del 7/07/2005 è stata adottata la variante al P.R.G. ai sensi della L.R. 29/88 per la trasformazione urbanistica dell'area riportata in catasto al foglio n°17 con le particelle nn°4258-4257-4256-967-32-1367-1377-1379 parte - 1529-1413-1528 parte 1527 parte e 1414 parte dell'estensione di circa mq.11,200 da "area destinata all'agricoltura e viabilità e rispetto stradale" ad "area di interesse generale" per la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale "San Martino Vescovo" in località Contrada San Martino;
- che l'avviso relativo alla predetta delibera è stato pubblicato sul B.U.R.A. n°53 del 7/10/2005;

Considerato

- che alla predetta delibera non sono state presentate osservazioni, giusta comunicazione del Responsabile della Segreteria Generale prot.8388 del 15/12/2005;

Visto l'art.4 della L.R. n°29/88 che di seguito si riporta:
"Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il Comune, di propria iniziativa, entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui al precedente art.3.

La relativa variante allo strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree già destinate da questo a servizi pubblici, è definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale non soggetta alla pubblicazione di cui all'art.9 della legge 17 agosto 1942, n°1150 (6) e successive modificazioni; negli altri casi la variante segue l'ordinario procedimento di formazione previsto di tale legge".

Vista la legge Regionale n°26 del 14/03/2000 che comporta modifiche ed integrazioni all'art.43 della L.R. 11/99 in merito "all'approvazione degli Strumenti Urbanistici da parte del Consiglio Comunale" che così recita:

- "Trasferimento di funzioni e compiti ai Comuni":
1. tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute alla Regione e non conferite ad altri enti dal presente capo sono trasferite ai comuni.
 2. In particolare sono trasferite ai comuni le funzioni relative all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata. L'efficacia degli atti di pianificazione urbanistica comunale è subordinata alla pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'avviso di cui all'art.9 della presente legge, si prevedono forme di consultazione e di indirizzo preventivo tra i comuni e le Amministrazioni interessate e, comunque, con la Provincia competente per territorio.
 3. L'operatività del trasferimento di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione dei rispettivi piani territoriali di coordinamento provinciale.
 4. L'art.11 della L.R. n°18 del 12 aprile 1983, è abrogato in ciascuno dei territori provinciali a far data dalla pubblicazione dell'atto di approvazione del rispettivo piano territoriale provinciale.
 5. In sede di prima applicazione della presente legge, l'operatività del trasferimento di cui al comma 1 è subordinata all'adozione dei rispettivi piani territoriali di coordinamento provinciale, previo accertamento di non contrasto dello strumento urbanistico comunale con gli indirizzi generali del suddetto piano deliberativo dal Consiglio Comunale (6).
 6. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli strumenti urbanistici già adottati e formalmente trasmessi alle Sezioni urbanistiche provinciali (7)"".

Visto l'esito della Conferenza di Servizi, convocata con nota prot.65231/8526 del 29/12/2005 svoltasi il 17/01/2006, in cui è stato reso, da parte del V Settore del Comune di Chieti – Servizio Strade, il seguente parere tecnico: ""Parere favorevole per quanto attiene la viabilità comunale su cui prospetta parte dell'intervento proposto a condizione che il marciapiede previsto lateralmente alla strada comunale abbia lunghezza utile non inferiore a mt. 2 e che eventuali muri di recinzione vengano collocati a distanza non inferiore a mt. 3 dal ciglio stradale. Inoltre si prescrive che venga migliorato il raccordo anche mediante ampliamento della visuale sulla strada comunale della prevista viabilità di accesso alle aree di parcheggio;""

Visti: il parere favorevole reso dalla Provincia di Chieti S.U.P. con nota- fax prot.2649 del 16/01/2006 e il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste espresso con nota prot.3202 del 2/01/2006.

Visto il parere espresso dalla ASL di Chieti – Dipartimento di Prevenzione del 20/01/2006: ""Parere favorevole a condizione che il vespaio aerato abbia spessore di almeno 40 cm.""

Visto il parere reso dal Servizio Viabilità della Provincia di Chieti: "" si esprime in merito parere favorevole di massima a condizione, comunque, che la chiesa prevista in progetto venga posizionata a distanza non inferiore a ml. 20,00 dal confine stradale situato a ml. 1,50 dal vicino ciglio bitumato e che prima dell'inizio dei lavori si provveda alla preventiva acquisizione, previo inoltre di regolare istanza, della Concessione stradale di competenza di questa Provincia per l'apertura dell'accesso carrabile previsto a servizio del complesso parrocchiale di che trattasi""

Tutto ciò premesso e considerato;

Preso atto del parere espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato sul presente provvedimento ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n°267/2000;

Vista la vigente legislazione Urbanistica;

Viste le leggi regionali n°29/88, n°11/99 e n°26/2000;

Visto il D.lgs. n°267/2000;

DELIBERA

- 1) **di approvare**, per tutte le motivazioni espresse nelle premesse, con le prescrizioni dettate dal Servizio Viabilità della Provincia di Chieti, dal Servizio Strade del V Settore del Comune di Chieti e dalla Azienda Sanitaria Locale- Dipartimento di Prevenzione, sopra riportate, **la Variante al P.R.G.**, ai sensi della Legge Regionale n°29/88, per la trasformazione urbanistica dell'area riportata in catasto al foglio 17 con le particelle nn°4258-4257-4256-967-32-1367-1377-1379 parte - 1529-1413-1528 parte - 1527 parte e 1414 parte, dell'estensione di circa mq.11,200 da "area destinata all'agricoltura e viabilità e rispetto stradale ad "area di interesse generale per la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale "San Martino Vescovo" in località Contrada San Martino", così come esattamente individuata dai seguenti elaborati grafici in atti;

R01 - Relazione Tecnica;
R02 - Tavola Sinottica;
T01 - Stralcio Catastale - Corografie;
T01 bis - Stralcio di P.R.G.;
T02 - Rilievo del Terreno;
T03 - Planimetria Generale;
T04 - Pianta Fondazioni;
T05 - Pianta Seminterrato;
T06 - Pianta Piano Rialzato;
T07 - Pianta Copertura;
T08 - Prospetti;
T09 - Sezione X - X;
T10 - Viste 3 D;
Relazione Geologica.

- 2) **di procedere** alla pubblicazione della predetta delibera sul BURA da parte del VI Settore - Assetto del Territorio;
-

Si dà atto che escono Bevilacqua, Bucci, De Matteo, Di Primio, Giampietro, Rispoli, Salvatore. I presenti sono n. 26

Il Sindaco illustra la proposta di delibera, essendo assente l'assessore all'Urbanistica avv. Valter De Cesare (come da registrazione):
"Questa Delibera è legata a una precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 07.07.2005, in cui abbiamo adottato la variante al PRG ai sensi della L.R. per la trasformazione urbanistica di un'area portata al catasto con il foglio n. 17 per trasformarla in area destinata all'agricoltura, viabilità e rispetto stradale ad un'area di interesse generale per la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale S. Martino"

Vescovo in località c.da S. Martino. Chiaramente abbiamo seguito le Norme di legge, è stata pubblicata questa variante e, non essendo arrivate Osservazioni, viene portata nuovamente in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. "

Il PRESIDENTE sen. Legnini , non essendoci richieste di intervento, pone a votazione elettronica il partito di delibera sopra trascritto . Nel contempo invita il Vice Presidente Vicario dott. Di Paolo ad assumere la Presidenza.
A questo punto il sen. Legnini esce dall'aula .I presenti sono n. 25.

Il Presidente dott. Di Paolo all'esito delle operazioni di voto accerta e proclama le seguenti risultanze:

Presenti e votanti 25

Favorevoli 25 (Buracchio, Chiavaroli, Colantonio, D'Agostino D'Angelo,
D'Ingiullo, D'Intino, D'Orazio, Di Felice, Di Gregorio,
Di Paolo, Di Pasquale, Di Tizio, Giammarino, Iacobitti,
Lullo, Mancini, Marrone, Moresco, Sablone, Scurci, Supino,
Tamburro, Viani, Il Sindaco).

Il Consiglio Comunale

Udito l'esito della votazione proclamato dal Presidente ;

APPROVA

Il partito di delibera innanzi trascritto.

Il Presidente dott. Di Paolo, a questo punto dichiara che l'argomento iscritto all'ex quinto punto all'O.d.G., recante: "Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune. Artt. 20 e 21 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196", viene ritirato poiché il termine per l'approvazione del Regolamento è stato prorogato al 15 maggio.

Il consigliere Mario Colantonio, capogruppo di AN, subito dopo, chiede l'inversione dei punti n. 6 e n. 7 dell'odg., per la temporanea assenza del cons. Di Primio (AN) firmatario dell'odg iscritto al punto n. 6 .

Il PRESIDENTE dott. Di Paolo constatato che non vi sono opposizioni in merito alla richiesta di inversione dell'odg , pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. 7 dell'odg.

Si dà atto che rientra il consigliere Giampietro. I presenti sono n. 26.

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: Variante al P.R.G. per la realizzazione nel nuovo complesso parrocchiale S. Martino Vescovo in località Contrada S. Martino. Approvazione ai sensi della Legge Regionale n° 29/88.

Pareri previsti dall'art. 49, comma 1, DLgs 267/2000

Il Dirigente del VI Settore Arch. Enzo Paolini, per quanto di competenza, esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Dlgs 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di delibera in oggetto.

Data...31.01.2006.....

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
(Arch. Enzo Paolini)



Il sottoscritto..... nella sua qualità di Capo Ripartizione-Uffici Finanziari, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Dlgs 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sull'esistenza della prenotazione di impegno di spesa sull'atto specificato in oggetto, escluse le valutazioni di ordine prettamente tecnico ed amministrativo, comprese quelle sull'avvenuta osservanza delle procedure preliminari richieste da Leggi e Regolamenti per l'esecuzione dell'opera, della fornitura od intervento, che sono rimesse al parere del Dirigente del Settore proponente. I dati riportati nella proposta di delibera, comprese le variazioni del quadro economico dell'opera, rientrano nella responsabilità del Dirigente che ha espresso il parere tecnico.

Data.....

FIRMA